

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASL CN1, IL C.S.S.M. DI MONDOVI' ED IL PRESIDIO DENOMINATO "L'APPRODO" CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO (CDSR) PER GIOVANI E ADOLESCENTI, SITO IN PIAZZA BELVEDERE 1/A DI DOGLIANI.

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo Via Carlo Boggio n. 12, Codice fiscale 01128930045, (di seguito denominata ASL CN1) rappresentata dal Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile, Dr. Franco FIORETTO, nato a Genova il 10.02.1957 e dal Direttore Sostituto del Distretto Sud Est Dott. ssa Ornella RIGHELLO nata a Savona il 19/08/1964, domiciliati ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL CN1;
- il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali "Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese" (di seguito denominato C.S.S.M.) con sede legale in Mondovì, Corso Statuto, n° 13, Codice fiscale 02536070044, rappresentato Dott. Marco MANOSPERTI, nato a Torino (TO) il 25/10/1972 Direttore del Consorzio domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale del C.S.S.M.;

E

- Il Presidio Centro Diurno Socio Riabilitativo "L'APPRODO", Piazza Belvedere 1/A di Dogliani (CN) il cui titolo autorizzativo è in capo alla Cooperativa Operatori Sociali COS Soc. Coop. Sociale, legalmente rappresentata dal Dott. ALBERTO Claudio in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società medesima, quale soggetto gestore del presidio stesso.

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 18.12.2012, n. 25-5079 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;
- La D.G.R. 18.12.2012, n. 25-5079 sopra richiamata rinviava ad apposito provvedimento deliberativo la definizione ed il riparto della tariffa a carico del S.S.N., del cittadino e/o degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali per quanto riguarda le prestazioni diurne e residenziali per minori dell'area socio-sanitaria integrata;
- La D.G.R. n.25 - 5079 del 18.12.2012 ha definito i conseguenti valori tariffari di riferimento, riportando anche la ripartizione tra quota a carico del S.S.R. e quota a carico dell'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
- In seguito ai bisogni emersi dall'analisi diretta dai professionisti che lavorano nel Dipartimento Materno Infantile, afferenti struttura di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL CN1, è necessario dare una risposta flessibile, superando l'idea, oramai non più rispondente alle reali necessità, di una struttura che obbliga a spostarsi su un territorio esteso, quale la provincia di Cuneo;
- Con determinazione n. 1048 del 14/07/2020 l'ASL CN1 aveva stipulato con Il Presidio Centro Diurno Socio Riabilitativo "L'APPRODO", il cui titolo autorizzativo è in capo alla Cooperativa Operatori Sociali COS Soc. Coop. Sociale, contratto per rispondere ai bisogni terapeutici e riabilitativi di minori con patologia psichiatrica per i quali e' necessario l'inserimento in un Centro Diurno socio riabilitativo secondo i P.E.I. redatti dalla S.C. NPI dell'ASL CN1 che definisce altresì i tempi di frequenza, anche di concerto con i Servizi Sociali;
- il servizio è rivolto ad adolescenti e giovani in fascia di età 10 – 18 anni prevalentemente in carico ai Servizi Socio Assistenziali e Sanitari dell'ASL CN1 e ASL CN2 e degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali insistenti nei loro territori, che non è possibile inquadrare in una definizione di carattere residenziale o territoriale, poiché pensato per rispondere ad una impellente esigenza sviluppatasi in un territorio molto vasto e non sempre supportato dai servizi di trasporti pubblici;
- i territori dell'ASL CN1 e ASL CN2 e i relativi Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali del territorio saranno i territori prioritariamente interessati e coinvolti nel progetto.

- il C.D.S.R., risponderà alle esigenze di minori di entrambi i sessi che si trovino in situazione di disagio socio ambientale o affetti da patologie psichiatriche complesse, disturbi psicopatologici e problemi comportamentali per i quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati scongiurandone l'allontanamento dal proprio nucleo. Un obiettivo di particolare rilevanza, è quello di evitare o ridurre al minimo le necessità del ricorso alla residenzialità o al ricovero ospedaliero, favorendo le dimissioni protette. Infatti, in casi particolari, il CDSR può fungere da supporto al rientro in famiglia di minori già precedentemente inseriti in Comunità Riabilitative. L'attività svolta dal C.D.S.R. avrà come ulteriori obiettivi:
 - Limitazione degli inserimenti residenziali e dei ricoveri ospedalieri;
 - Facilitazione delle dimissioni protette, volte al rientro in famiglia;
 - Permanenza del minore nel territorio di provenienza.
- Il Centro Diurno Socio- Riabilitativo (C.D.S.R) per minori "L'APPRODO", ubicato in DOGLIANI- Piazza Castello 1/A (CN), sulla base del provvedimento n. 1922 del 29.11.2019 è autorizzato al funzionamento:
 - per n° 10 ospiti presenti contemporaneamente e n. 20 iscritti accreditabili per n. 10 posti.
- Con Determinazione del Responsabile S.S. Vigilanza strutture sanitarie e socio-assistenziali n. 141 del 28.01.2020 dell'ASL CN1 è stato accreditato per n. 10 posti di C.D.S.R. con possibilità per un massimo di n. 20 iscritti;
- con Deliberazione n. 374 del 6.11.2017 dell'ASL CN1 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell'UMVD Minori, aggiornato con deliberazione n. 1521 del 1809.2019 dell'ASL CN1;
- Il Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile ha segnalato la crescente criticità dei casi gestiti nell'ambito dell'UMVD Minori ed, in particolare, dei casi di adolescenti scompensati.
- L'A.S.L. CN 1 intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della DGR n. 25 – 5079 del 18.12.2012 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 4-3143 "Centri diurni socio-riabilitativi per minori di cui alle D.G.R n. 25-5079 del 18/12/2012 e n. 25- 7250 del 20/07/2018. Aggiornamento fabbisogno regionale".

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'A.S.L CN 1 e gli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali del territorio si avvalgono del presidio Centro Diurno Socio- Riabilitativo (C.D.S.R) per minori "L'APPRODO " ubicato in DOGLIANI- Piazza Castello 1/A (CN), sulla base del provvedimento n. 1922 del 29.11.2019 autorizzato al funzionamento per :

- n° 10 ospiti presenti contemporaneamente e n.20 iscritti accreditabili per n.10 posti.
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il presidio C.D.S.R. può accogliere, a far data dal 01.01.2022 sino a un massimo di 10 minori contemporaneamente presenti, su n. 20 iscritti, erogherà trattamenti riabilitativi in ciclo diurno, rivolti a preadolescenti e adolescenti di età compresa tra 10 e 18 anni di entrambi i sessi, affetti da patologie quali:
 - disturbi della condotta,
 - disturbi del comportamento alimentare (in comorbilità)
 - disturbi della personalità,
 - disturbi ossessivo-compulsivi,
 - disturbi del tono dell'umore,
 - disturbi fobici (disturbi d'ansia)
 - minori con diagnosi riferite agli assi I e V dell'ICD 10: sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali dell'adolescenza, sindromi affettive, nevrotiche, schizofrenia, sindrome schizotipica e sindromi deliranti, sindromi da alterazioni globali dello sviluppo psicologico in associazione a situazioni psico sociali anomale.

Le attività saranno anche a favore dei minori che vivono in circostanze che comportino un rischio di emarginazione e disadattamento.

Il progetto di inserimento e organizzazione dei tempi di frequenza sono a cura della competente UMVD Minori. Il Piano Educativo Individuale (P.E.I.) è redatto dal Presidio e concordato con gli operatori referenti della situazione. Il P.E.I. dovrà essere trasmesso all'UMVD minori competente.

4. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL competente ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 Procedure di accoglienza

Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a rispettare per ogni utente inserito, il progetto redatto a cura della UMVD minori competente territorialmente e si impegna altresì a redigere un P.E.I. ed ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

L'invio degli ospiti nel Presidio è di competenza dei servizi invianti in capo alle ASL e al SSN secondo la propria regolamentazione interna, specificandone anche la presenza settimanale e il periodo temporale di permanenza nella struttura.

Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

- 1 La tariffa relativa agli inserimenti comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico Ente Gestore della funzione socio assistenziale applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2023 così come segue da normativa regionale di riferimento.

| PRESENZA | Tariffa | Di cui a carico SSN 70% | Di cui a carico Comune 30% |
|----------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| 8 ore | Euro 101,89 | Euro 71,32 | Euro 30,57 |

| | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| 4 ore | Euro 61,57 | Euro 43,10 | Euro 18,47 |
|-------|------------|------------|------------|

Nel caso di inserimento di minore residente sul territorio dell'ASL CN1 la quota sociale verrà corrisposta dall'Ente Gestore territorialmente competente

2. Si stabilisce che eventuali prestazioni aggiuntive a carico della Sanità ritenute necessarie per eccezionali condizioni cliniche per la durata massima di un mese non devono superare il 25% della quota sanitaria. Le prestazioni in questione saranno riconosciute sulla base di specifico progetto individuale, previa validazione da parte dei Soggetti invianti, nell'ambito delle sedute dell'UMVD competente.
3. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione/Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali dei servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.
4. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale di riferimento DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 4-3143 "Centri diurni socio-riabilitativi per minori di cui alle D.G.R n. 25-5079 del 18/12/2012 e n. 25- 7250 del 20/07/2018. Aggiornamento fabbisogno regionale". Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
5. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dai Soggetti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, in caso di applicazione di interessi moratori, se dovuti ai sensi della normativa vigente, il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
6. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L., e nei casi previsti dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
7. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, dimissioni,

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni dello stato di salute psico-fisico dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate e confermate successivamente entro il primo giorno lavorativo rispetto all'evento tramite PEC ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente UMVD Minori, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.E.I. che dovrà essere trasmesso alla competente UMVD Minori
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente UMVD Minori, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, dimissioni, delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione tramite PEC alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
in caso di trasferimento ad altra struttura e/o servizio o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

In caso di assenze temporanee, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali tramite PEC, e la tariffa sarà così disciplinata:

- assenze fino a 3 giorni consecutivi in un mese rispetto ai giorni di frequenza previsti: la retta viene corrisposta per intero;
 - dal 4° al 30° giorno consecutivo di assenza nel mese, tanto la quota sanitaria quanto la quota assistenziale/alberghiera sono ridotte del 30%;
 - oltre il 30° giorno consecutivo di assenza, il caso dovrà essere opportunamente rivalutato dall'U.M.V.D. minori per confermare la permanenza in struttura, che potrà essere prolungata sino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, secondo le quote di tariffa indicate al punto precedente.;
5. L'assistenza farmaceutica nel Presidio è garantita dall'ASL CN1 secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale – di norma – nel rispetto del Prontuario Terapeutico Aziendale.
Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dalla competente A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale, nel rispetto inderogabile della normativa sull'erogazione di ausili e protesi.
Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale, fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

Art. 8
Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. ed i Soggetti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed i competenti Soggetti Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9
Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai due sottoscrittori del contratto ed il terzo indicato dalla Regione. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10
Durata

1. Il presente contratto avrà durata triennale fino dal 01/01/2022 al 31.12.2023, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 90 giorni a mezzo di raccomandata A.R o PEC.
2. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

3. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11 **Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art.12 **Adempimenti normativa in materia di trasparenza e anticorruzione**

1. Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ASL CN1 ai sensi del D.Lgs 33/2013 art.41, comma 4.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Gestore del Presidio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 pubblicato dall'ASL CN1 sul proprio sito istituzionale, consultabile all'indirizzo <http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/>.

Art. 13 **Trattamento dei dati personali**

Le parti del presente contratto sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

L'ASL CN1, in persona del Legale rappresentante p.t., Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato la Cooperativa Operatori Sociali – COS - Soc. Coop. Sociale con sede legale in Alba (CN) Corso Piave 71/B quale Responsabile Esterno del Trattamento sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la Cooperativa Operatori Sociali – COS - Soc. Coop. Sociale con sede legale in Alba (CN) Corso Piave 71/B per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del presente contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il Titolare del trattamento riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Clausole contrattuali tipo

(stabilite ai sensi della Decisione della Commissione del 06/04/2021 n. 2021/215 UE relativa alle Clausole contrattuali tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28, par. 7 del Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'art. 29 par. 7 del Reg. UE 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicate nella G.U.U.E. 2021/n. L. 199).

Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali (ti seguito clausole) è garantire il rispetto dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) i titolari del trattamento e i responsabili di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento UE 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificati all'allegato II;
- d) gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del Regolamento UE 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento UE 2016/679. Nel caso di trasferimenti internazionali si fa riferimento a quanto previsto alla clausola 6, par.8.

Clausola 2 Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare e le clausole se non per aggiungere o aggiornare le informazioni negli allegati:
- b) ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzia supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento UE 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme i diritti e agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 Gerarchia

a) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 Descrizione del trattamento

a) I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 6 Obblighi delle parti

Clausola 6.1 Istruzioni

a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare al trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto o vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare violino il regolamento UE 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

le richieste di informazioni del titolare del trattamento relative

6.2 Limitazioni delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

6.3 Durata del trattamento

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

6.4 Sicurezza del trattamento

a) il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché anche dei rischi per gli interessati.

b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al solo personale autorizzato nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

6.5 Dati sensibili

a) Se il trattamento riguarda i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati

genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati ("dati sensibili"), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

6.6 Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alla richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento UE 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento;
- d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

6.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificatamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con anticipo di almeno 5 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
- b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento UE 6016/679.
- c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni di contratto prima di trasmetterne una copia.

d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento all'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

6.8 Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento e, nel rispetto del capo V del regolamento UE 2016/679.

b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento UE 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento UE 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento UE 2016/679, perchè le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 7 Assistenza al titolare del trattamento

a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta;

b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b) , il responsabile si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità alla clausola 7, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento previsti sulla protezione dei dati personali ("valutazione d'impatto sulla protezione dei dati") qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
4. gli obblighi di cui all'art. 32 del regolamento UE 2016/679.

Clausola 8 Notifica di una violazione dei dati personali

a) In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento UE 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

8.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di violazione di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'art. 33, paragrafo 3, del regolamento UE 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 1. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 2. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 3. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) Nell'adempire, in conformità dell'art. 34 del regolamento UE 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore, dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili

effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento UE 2016/679.

Clausola 9 Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del regolamento UE 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzioni al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento UE 2016/67+;

3. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento UE 2016/679.

c) Il responsabile del trattamento ha diritto a risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 6.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni;

d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituire al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Letto, confermato e sottoscritto,

Cuneo li

PER IL PRESIDIO
Il Legale Rappresentante
Dott. Claudio Alberto

Per l'A.S.L. CN1
Il Direttore S.C. Neuropsichiatria Infantile
Dott. Franco FIORETTO

Il Direttore Sostituto S.C. Distretto Sud Est
Dott. ssa Ornella RIGHELLO

PER IL SOGGETTO GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
Il Direttore del C.S.S.M.
Dott. Marco MANOSPERTI